



## **VERBALE N. 4 DELL'ADUNANZA DEL 30 GENNAIO 2014**

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Antonio Caiafa, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

### **Giuramento avvocati**

– Sono presenti i Signori: Avvocato Alvano Enzo, Avvocato Argirò Giulio, Avvocato Barra Raffaella, Avvocato Bonito Manuela, Avvocato Casamassima Nicola, Avvocato Casinelli Alessia, Avvocato Ceteroni Claudia, Avvocato Chiusolo Elena, Avvocato Corbellini Silvia, Avvocato Crispino Carmen, Avvocato De Santis Federica, Avvocato Di Vizio Fabrice, Avvocato Falbo Vincenzina, Avvocato Frezzolini Lavinia, Avvocato Garofalo Giuseppe, Avvocato Gherman Valentina Irinel, Avvocato Guancioli Gianluca, Avvocato Guidi Maria Chiara, Avvocato Indriolo Luna, Avvocato Marino Giulia, Avvocato Mattioni Mariarita, Avvocato Meglio Federica, Avvocato Meringolo Domenico, Avvocato Merucci Valentina, Avvocato Morabito Stefano, Avvocato Paladino Marco, Avvocato Palumbo Rita, Avvocato Picalarga Valerio, Avvocato Pittiruti Marco, Avvocato Razionale Roberta, Avvocato Rexho Ledia, Avvocato Sbarra Francesca, Avvocato Scaglioso Pierfabio, Avvocato Serra Domenico, Avvocato Sposito Claudia, Avvocato Vaccari Ivan, Avvocato Valenzi Ilaria, Avvocato Verticelli Marco, Avvocato Zuchegna Sueli, Avvocato Rexsho Ledia, i quali prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

### **Visita rappresentanza FEDER.M.O.T. – Federazione Magistrati Onorari di Tribunale**

– Vengono ammessi in Aula gli Avv.ti Paolo Valerio, Cinzia De Micheli, Lucia Chidichimo e Raimondo Orrù.

Gli Avv.ti Paolo Valerio e Raimondo Orrù, rispettivamente Presidente e Vicepresidente della FEDER.M.O.T., esprimono posizioni sostanzialmente convergenti, manifestando a nome della Magistratura Onoraria la più ferma solidarietà all'Avvocatura romana e italiana sulla scelta del Ministro Cancellieri di disertare il Congresso dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana. L'Avv. Valerio sottolinea come tale comportamento rifletta un più generale disinteresse del Governo per le problematiche che affliggono la Giustizia italiana. Tra le urgenze irrisolte vi è anche la riforma della Magistratura Onoraria e dei Giudici di Pace, con riferimento alla quale le istanze delle rappresentanze di categoria sono del tutto antitetiche rispetto alle soluzioni prefigurate nel disegno di legge del Sen. Caliendo, all'esame della Commissione Giustizia del Senato, il quale appare contrastante, altresì, rispetto alla proposta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati capitolino, in quanto non prevede di limitare l'accesso alla Magistratura Onoraria e dei Giudici di Pace ai soli avvocati di cui sia accertata l'esperienza e l'affidabilità e prefigura, piuttosto, il mantenimento di una figura di Magistrato Onorario e del Giudice di Pace connotata da una sempre maggiore precarietà – non solo economica – che non garantisce le esigenze di affidabilità, terzietà e indipendenza poste a tutela delle parti private e dei loro difensori.



L'Avv. Orrù illustra i benefici anche finanziari, stimati nell'ordine di un miliardo di euro, che deriverebbero dalla proposta della FEDER.M.O.T., pubblicata sul sito internet della predetta Associazione, sostanzialmente convergente con la proposta elaborata dal Progetto consiliare "Magistratura Onoraria".

L'Avv. Cinzia De Micheli e Lucia Chidichimo, giudici di pace e componenti del Progetto "Magistratura Onoraria", evidenziano anche la necessità di prevedere l'imputabilità dei redditi percepiti dai Giudici di Pace nel reddito professionale ai fini previdenziali. Comunicano che riferiranno all'UNAGIPA, associazione della quale fanno parte, in merito alla possibilità di aderire, nei limiti della vigente normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, all'astensione programmata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana dal 18 al 20 febbraio 2014 e alla manifestazione del 20 febbraio a Roma alle ore 13.00.

A questo punto il Presidente, ritenendo opportuno avere immediatamente un riscontro dall'Avv. Gabriele Longo, Presidente dell'UNAGIPA, lo contatta telefonicamente, portandogli i saluti del Consiglio e chiedendo la partecipazione dell'Associazione da lui presieduta alla manifestazione del 20 febbraio 2014 e la proclamazione di almeno una giornata di astensione dalle udienze in data 20 febbraio, in concomitanza con la manifestazione. Il Presidente Longo assicura che farà il possibile.

Il Consigliere Minghelli comunica che il Progetto Consiliare della Magistratura Onoraria ha provveduto più volte a sollecitare la Commissione Giustizia della Camera per tentare di modificare la proposta legislativa del Senatore Caliendo. Il testo della normativa esclude il titolo di avvocato per accedere alla Magistratura Onoraria.

L'Avv. Orrù comunica che è volontà dei componenti della Magistratura Onoraria promuovere un'iniziativa di protesta e di aver contattato l'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana per poter intraprendere iniziative congiunte.

Il Presidente Vaglio invita la FEDER.M.O.T. a partecipare alla manifestazione indetta dall'O.U.A. del 20 febbraio 2014 in quanto potrebbe essere un'importante occasione per manifestare congiuntamente (Avvocatura, Magistratura Onoraria e Giudici di Pace, nonché tutte le associazioni più rappresentative della categoria) e di indire almeno una giornata di astensione possibilmente per la data del 20 febbraio 2014.

I rappresentanti della FEDER.M.O.T. e dei Giudici di Pace si dichiarano disponibili nei limiti della normativa vigente in materia di astensione dall'udienze e si riservano di far deliberare ai rispettivi organi sociali la relativa adesione.

Il Presidente della FEDER.M.O.T., Avv. Paolo Valerio, dichiara di associarsi a tutte le proteste dell'Avvocatura espresse alla Conferenza Nazionale dell'Avvocatura a Napoli in quanto, ancora una volta, il Ministro Cancellieri ha dimostrato di non avere a cuore i problemi della Giustizia e dell'Avvocatura italiana.

L'Avv. Paolo Valerio ringrazia il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per la sensibilità e l'attenzione dimostrata ancora una volta in favore della Magistratura Onoraria e dei Giudici di Pace.

Il Consiglio, all'esito dell'incontro, pur constatate le difficoltà a proclamare l'astensione da parte dell'Associazione dei Magistrati Onorari e dei Giudici di Pace, auspica che la FEDER.M.O.T. e l'UNAGIPA vi provvedano almeno per il giorno 20 febbraio 2014, al fine di rendere manifesta all'opinione pubblica e ai mezzi di informazione l'unitarietà dell'Avvocatura italiana anche con riferimento alla sua componente impegnata nell'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie.



Il Consiglio, inoltre, ringrazia i rappresentanti intervenuti in adunanza per aver voluto condividere questo momento di riflessione con l'Istituzione di rappresentanza dell'Avvocatura, la quale ben conscia dei problemi che colpiscono la Magistratura Onoraria nel suo complesso e l'Avvocatura in genere ritiene necessario che il Governo provveda a varare una riforma che, tutelando le professionalità oggi impegnate nelle predette funzioni, tratteggi una nuova figura di Magistrato Onorario e del Giudice di Pace connotata da adeguate garanzie di indipendenza e tutela, anche previdenziale, e insieme una figura di avvocato che rivesta finalmente quel carattere di garante del diritto costituzionale di difesa. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

**Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)**  
(omissis)

**Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)**  
(omissis)

#### **Audizione Avv. (omissis) – incompatibilità**

– Si procede all'audizione dell'Avv. (omissis). Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta al Consiglio che, da quanto è visibile ancora ora sul sito istituzionale (omissis) e contrariamente a quanto appena dichiarato dall'interessato, l'Avv. (omissis) risulta essere (omissis) e, dunque, è all'evidenza incompatibile con la permanenza quale iscritto nell'Albo Ordinario tenuto dall'Ordine di Roma.

All'esito il Consiglio delibera di aprire una pratica di Disciplina delegando all'istruttoria il Consigliere Caiafa. Dispone l'apertura del procedimento di cancellazione dall'iscrizione dall'Albo degli Avvocati per eventuali attuali incompatibilità, come da separato verbale.

#### **Comunicazioni del Presidente**

– Il Presidente riferisce di aver partecipato all'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario della Cassazione svoltasi lo scorso 24 gennaio. Alla Cerimonia era presente il Capo dello Stato nonché le più alte cariche istituzionali tra le quali, il Vice Presidente dello Stato, On. Michele Vietti, il Primo Presidente della Corte di Cassazione Dott. Giorgio Santacroce, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Cassazione Dott. Gianfranco Ciani, il Guardasigilli On. Annamaria Cancellieri i quali hanno anche svolto un intervento.

E' inoltre intervenuto il Presidente del Consiglio Nazionale Forense Guido Alpa, il quale, pur nella pacatezza ed equilibrio che lo contraddistinguono, ha denunciato duramente il disastroso stato della giustizia in Italia ed i deleteri interventi effettuati negli ultimi dieci anni sul processo civile, che anziché accelerarlo hanno avuto il solo obiettivo di limitare al cittadino italiano l'accesso alla giurisdizione. Ha poi avanzato una serie di proposte per risolvere a costo zero per lo Stato i problemi della giustizia sia civile che penale, attraverso l'intervento e l'impegno dell'Avvocatura.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce di aver partecipato, insieme al Consigliere Segretario e al Consigliere Tesoriere, all'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario della Corte di Appello di Roma tenutasi lo scorso 25 gennaio.

Il Presidente riferisce che in tale occasione ha svolto la relazione annuale in rappresentanza



dell'Avvocatura distrettuale sull'attuale stato della Giustizia italiana, illustrando il documento predisposto dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura in accordo con le altre rappresentanze dell'Avvocatura.

Il testo del discorso tenuto nell'occasione dal Presidente è il seguente: *“Ill.mo Sig. Presidente, Ill.mo Signor Procuratore Generale, Signori componenti della Corte d'Appello, Signori componenti della Procura Generale, Signor Avvocato Generale dello Stato, Signori rappresentanti del Ministro della Giustizia e del C.S.M., Signori Magistrati, Signori rappresentanti delle Forze dell'ordine, Autorità tutte, Colleghe e Colleghi,*

*l'Avvocatura del Distretto – mio tramite – porta oggi un messaggio di ferma protesta per lo stato e le condizioni in cui versa la Giustizia e denuncia un persistente attacco alla funzione e alla rilevanza costituzionale della professione di Avvocato.*

*Nei Distretti di Corte d'Appello di tutta Italia, i Presidenti degli Ordini degli Avvocati stanno illustrando contemporaneamente gli stessi contenuti di questo documento, concordato tra l'Organismo Unitario dell'Avvocatura e le altre rappresentanze dell'Avvocatura.*

*Assistiamo da anni a un inaccettabile ricorso a provvedimenti che sembrerebbero “emergenziali” ma che appartengono invece ad una politica giudiziaria, molto organica, indirizzata a scoraggiare l'accesso alla giustizia e presentata come la soluzione di tutti i nostri problemi. Il filo conduttore del lungo elenco di interventi spot sembra proprio essere lo smantellamento della giurisdizione pubblica giustificato da una sbandierata, ma in realtà inefficace, messa in efficienza del sistema.*

*Solo a titolo indicativo ricordo che negli ultimi 8 anni si sono susseguiti 17 interventi legislativi sul processo civile, ma i tempi di durata media dei procedimenti sono aumentati di due anni.*

*Emerge palese, quindi, la volontà di scoraggiare l'accesso dei cittadini alla tutela giudiziaria, cioè la trasformazione di un diritto costituzionale in un “privilegio” per coloro che, in virtù delle loro condizioni economiche, possono permettersi il pagamento degli onerosi tributi imposti per ricorrervi.*

*A questo riguardo, evidenzio che i costi di accesso alla giurisdizione civile, prendendo a parametro il contributo unificato pagato dal 2002 al 2012, sono lievitati del 55,62% per il primo grado, del 119,15% in appello e del 182,67% in Cassazione.*

*A questo riguardo non posso esimermi dal menzionare l'ultimo aumento della marca notifiche di cancelleria, richiesta al momento dell'iscrizione a ruolo delle cause, da 8 a 27 euro, pari al 340%. Peccato però che le notifiche dei biglietti di cancelleria sono ormai tutte effettuate a mezzo PEC e, perciò, a costo zero.*

*Non può più esser tollerata, poi, la mancata interlocuzione con l'Avvocatura sia del Ministro di Giustizia, che si sottrae continuamente al confronto, sia del Parlamento, ormai fortemente svuotato delle proprie funzioni.*

*Ma andiamo nel merito del problema e individuiamo alcuni snodi di questa emergenza.*

*Ad avviso dell'Avvocatura e nell'interesse del Paese, è necessario che lo Stato:*

- faccia autogestire alla giustizia le risorse che produce, che sono ingenti;*
- si adoperi affinché Magistrati e personale di cancelleria siano di numero adeguato alle necessità, ricorrendo ai rilevanti incassi che realizza con il contributo unificato, alla notevole imposta di registro che incassa sui provvedimenti e a tutti gli altri proventi che riscuote grazie alla gestione del processo civile, oggi dirottati verso altri Ministeri;*
- eserciti uno stretto controllo sulla produttività, qualità ed efficacia dell'attività svolta dagli uffici giudiziari e degli stessi magistrati;*
- smetta di adottare provvedimenti di mera “deterrenza” (filtri alle impugnazioni, sanzioni*



patrimoniali agli avvocati per le cause ritenute temerarie, ostacoli vari all'accesso, ecc..).

Vogliamo, quindi, in questa sede aggiungere un ulteriore contributo di proposte: se lo Stato intende rinunciare alla gestione complessiva della giurisdizione, lo dica chiaramente. L'Avvocatura Italiana, nell'esercizio della propria funzione costituzionale e sociale, è pronta, nel processo civile, a soddisfare la "domanda" di giustizia, attraverso seri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, più volte chiesti e proposti, quali:

a) negoziazione assistita obbligatoriamente dall'avvocato, con attribuzione all'accordo, previa omologa giudiziale, del valore di sentenza, prevedendo incentivi fiscali ed escludendo ulteriori costosi passaggi (quali autentiche notarili per le trascrizioni);

b) istituzione di camere arbitrali presso gli ordini forensi, che possano garantire – in materie e valori determinati, quanto meno nella fase iniziale – un procedimento condotto da un arbitro avvocato, celere e a costo ragionevole, assistito da agevolazioni fiscali, nonché adeguata qualità, attribuendo a tali camere arbitrali (ovvero agli avvocati) la competenza ad emettere decreti ingiuntivi e alle stesse camere arbitrali la competenza ad occuparsi dell'arretrato civile;

c) incentivazione, anche fiscale, del ricorso alla procedura arbitrale, con riserva delle funzioni arbitrali agli avvocati, contenimento dei costi, favore per l'arbitro unico, disciplina dei compensi previsti per gli arbitri, durata massima di otto mesi della procedura arbitrale ed effetto devolutivo pieno dell'impugnazione del lodo, da proporsi dinanzi ai Tribunali, con modifica degli artt. 827 e seguenti c.p.c.

Quanto alla Giustizia penale, l'Avvocatura unitariamente:

- stigmatizza gli ultimi provvedimenti legislativi che hanno determinato uno svilimento in termini economici della figura del difensore d'ufficio, che comporterà una cancellazione collettiva dagli elenchi di riferimento e, quindi, la riduzione di tutela per i non abbienti;
- sollecita la revisione delle condotte che realmente necessitano della applicazione della sanzione penale, favorendo misure alternative alla detenzione, ampliando la gamma dei reati e dell'entità della pena a seguito della quale si possa accedere alle misure alternative;
- raccomanda, relativamente alla detenzione domiciliare, di coordinare l'esistente normativa con la prossima novella relativa all'istituzione della pena autonoma della detenzione domiciliare;
- auspica l'applicazione dell'istituto della messa alla prova anche agli imputati maggiorenni, vista la positiva esperienza nel processo a carico dei minori;
- propone di dibattere sulla modifica dell'art.112 Cost., che prevede la obbligatorietà dell'azione penale, in favore della eventuale discrezionalità;
- evidenzia l'inderogabile necessità di dare attuazione delle direttive europee tendenti alla diminuzione nel massimo delle ipotesi e della durata della custodia cautelare, rivedendo, comunque, la durata massima delle misure ex art. 303 c.p.p., e ponendo attenzione e rigore nell'applicazione della misura restrittiva in carcere, con incremento delle misure interdittive;
- avverte che eventuali provvedimenti di amnistia ed indulto siano accompagnati – per evitarne l'inefficacia – da una seria riforma globale del sistema delle pene e dell'allocatione delle stesse.

Sulla riorganizzazione del sistema, come previsto dall'Avvocatura, sono emerse gravissime criticità nei provvedimenti di revisione della geografia giudiziaria. Per citare le più evidenti:

a) la mancata previsione di un regime transitorio ha paralizzato per mesi, ed in alcune sedi ancora paralizza, ogni attività, con frequente congelamento (di fatto o formale) dei ruoli, con rinvii generalizzati, sovente superiori all'anno, a causa dell'aumento del carico di lavoro contrapposto alla



*effettiva diminuzione di risorse, sia di locali che d'organico di magistrati e amministrativi;*

*b) l'inadeguatezza delle strutture dei Tribunali accorpanti ad ospitare quelli accorpanti ha determinato il sovrappollamento di aule di udienza e Cancellerie e l'impossibilità per queste ultime di lavorare regolarmente, garantendo l'espletamento, anche quotidiano, del servizio;*

*c) quasi tutti i locali che un tempo ospitavano i Tribunali soppressi continuano ad essere utilizzati, per l'impossibilità di trasferire tutti i fascicoli nei Tribunali accorpanti, come archivio, in violazione dell'art. 8 d.lgs. 155/2012, che subordinava la possibilità di utilizzarli temporaneamente alla emissione di specifico decreto ministeriale, non intervenuta: il tutto con aggravio di spese per manutenzione, custodia, pagamento di utenze, canoni locazione di locali che, al contrario, dovevano essere dismessi dal 14 settembre 2013; Su questo tema, rimando alla relazione scritta per gli ulteriori argomenti che ne hanno decretato quasi ovunque il fallimento.*

*La gravità e la molteplicità degli inconvenienti registrati impone al Ministero una seria riflessione sui risultati della riforma, che senza falsi efficientismi ed inutili bracci di ferro va rivisitata, apportandovi seri e sostanziosi correttivi.*

\*\*\*\*\*

*Signor Presidente, Sig. Procuratore Generale, Sigg.ri Magistrati, Autorità tutte, rappresentati delle Istituzioni e delle Associazioni, Colleghi,*

*l'Avvocatura, pur offesa e ignorata, non si arrende e continuerà a combattere affinché la Giustizia non sia più umiliata, dichiarandosi disponibile, purché in condizioni di rispetto e considerazione sul proprio ruolo e funzione costituzionale e in situazione di parità sostanziale con gli altri protagonisti del processo, a dare il proprio contributo per la realizzazione di un "Servizio Giustizia" degno di questo nome.*

*Oggi dobbiamo constatare con amarezza che questi presupposti non sussistono.*

*La compressione del diritto di difesa dei cittadini è il primo passo verso la deriva autoritaria, anche se si dovesse trattare solo di una "dittatura economica".*

*Ed è questo il segnale che abbiamo voluto dare indossando questa fascia tricolore con sopra impressa la scritta "a difesa della democrazia".*

*Non permetteremo che si calpestino i valori della nostra costituzione. Continueremo ad esercitare il nostro ruolo di salvaguardia del diritto di difesa del cittadino, della libertà e della democrazia nel nostro paese.*

*A questo punto perciò, a dimostrazione che la lacerazione questa volta è veramente profonda, i rappresentanti delle Istituzioni forensi si allontaneranno dalla sala come gesto manifesto ed eclatante di protesta, specificando che la protesta non è rivolta nei suoi confronti, Signor Presidente. Ad Ella consegnerò, a conferma del rispetto che l'Avvocatura distrettuale nutre nei suoi confronti, il presente documento corredato da un dvd con un video che mostra le immagini della reale e grave situazione in cui versa la Giustizia nel nostro amato Paese e la rappresentazione delle soluzioni prospettate dall'Avvocatura italiana.*

*Per la Giustizia, per la Democrazia, per la Libertà".*

*Riferisce inoltre che, come forma di protesta contro il D.L. 145/2013 titolato "Destinazione Italia", ha abbandonato l'Aula subito dopo la conclusione del proprio intervento e prima della fine della Cerimonia insieme al Consigliere Segretario Di Tosto, al Consigliere Tesoriere Galletti, al Consigliere Caiafa, al Segretario dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana Avv. Paolo Maldari, ai Componenti del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense Avv.ti Donatella Cerè, Carlo Giacchetti e Giancarlo Renzetti.*



Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente comunica che nella riunione del 29 gennaio 2014 dei Presidenti degli Ordini distrettuali e delle Unioni territoriali è stato deliberato di aderire alla manifestazione deliberata dall'O.U.A. per il 20 febbraio 2014 a Roma, che si svolgerà con le seguenti modalità: punto di ritrovo a Piazza della Repubblica alle ore 13.00, corteo attraverso Via Cavour fino a Piazza SS. Apostoli, dove si adibirà un palco per gli interventi delle rappresentanze dell'Avvocatura. Dall'O.U.A. è pervenuta dapprima la richiesta di contribuire alle spese per l'allestimento del palco della manifestazione da versarsi direttamente alla Ditta (omissis) che è stata all'uopo incaricata per un importo da parte di ciascun Ordine distrettuale di euro 1.000,00, oltre ad IVA. Successivamente, in data odierna, è pervenuta una nuova comunicazione dell'O.U.A. con cui viene specificato che la Giunta ha deliberato di non far predisporre il palco.

Il Presidente, preso atto di tale incomprensibile decisione, ritenuto che una manifestazione di così grande importanza per l'Avvocatura e per tutti i cittadini italiani, dei quali si sta tutelando il diritto di difesa e di accesso alla tutela giurisdizionale, non possa concludersi con lo scioglimento dei manifestanti senza nemmeno avere rappresentato ai media i motivi della protesta, chiede che il Consiglio assuma l'impegno di far allestire il palco dalla medesima ditta (omissis) contattata dall'O.U.A. e di assumerne le relative spese chiedendo con urgenza alla stessa il preventivo.

Il Consiglio approva la partecipazione dell'Ordine di Roma alla manifestazione del 20 febbraio 2014 e la relativa spesa. Delibera di anticipare l'adunanza del 20 febbraio al 18 febbraio 2014 alle ore 18.00, tenuto conto che la manifestazione di giovedì 20 febbraio 2014 si prolungherà fino a sera. Dispone altresì che i procedimenti disciplinari fissati per tale data siano rinviati ad altre adunanze. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, tenuto conto dell'urgenza per ottenere le autorizzazioni comunali per l'allestimento del palco.

– Il Presidente riferisce sulla nota dell'Ufficio dei Referenti per la Formazione della Scuola Superiore della Magistratura, Struttura Didattica territoriale del Distretto della Corte di Appello di Roma, pervenuta in data 23 gennaio 2014, con la quale comunica che il 4 febbraio p.v., dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso la Corte di Appello di Roma, si svolgerà un Incontro di studio aperto alla partecipazione degli Avvocati sul tema "La confisca per equivalente".

Il Consiglio delibera di pubblicare la notizia sul sito istituzionale. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva vista l'imminenza dell'evento.

– Il Presidente riferisce sulla nota dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, pervenuta in data 27 gennaio 2014, accompagnatoria degli interventi e relazioni svolte in occasione dell'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario, tenutosi in Cassazione lo scorso 24 gennaio, dall'On. Vietti, dal Procuratore Generale della Cassazione Ciani, dal Primo Presidente della Cassazione Santacroce e del Guardasigilli Cancellieri.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce sulla nota dell'Avv. Nayla Nobre, del Federal Council the Brazilian Bar Association, accompagnatoria dell'invito del Presidente del Consiglio Federale degli Ordini degli Avvocati del Brasile, Avv. Marcus Vinicius Furtado Coêlho, per partecipare al "Bar Leaders



International Meeting” che si svolgerà a Rio de Janeiro dal 16 al 20 ottobre 2014. Nella stessa occasione si svolgerà anche il “22 Brazilian Lawyers Nationale Conference”.

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza.

– Il Presidente riferisce sulla nota della Signora (omissis) della Segreteria della Società (omissis), pervenuta in data 27 gennaio 2014 la quale comunica che l’Avv. Valeria Ruoppolo, ideatrice del Progetto Road Show dedicato al tema della deontologia professionale “Etica delle Professioni”, manifestazione accreditata dall’Ordine Forense Romano e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma che ha riscosso grande adesione di partecipanti sia a Roma che nelle città di Milano e Napoli e che ha visto la partecipazione, come relatori dei Presidenti di molti Ordini professionali, chiede un incontro (possibilmente per il 6 febbraio p.v.) per illustrare il programma della prossima tappa, ancora in fase di organizzazione, che si svolgerà nuovamente a Roma nel mese di aprile 2014.

Il Consiglio delibera di invitare l’Avv. Valeria Ruoppolo davanti al Consiglio per illustrare al Consiglio il programma dell’evento per l’adunanza del 6 febbraio alle ore 15.30.

– Il Presidente riferisce sulla nota dell’Ordine degli Avvocati de L’Aquila, pervenuta in data 27 gennaio 2014, accompagnatoria della delibera di adesione alla determina di protesta assunta dall’Ordine degli Avvocati di Avezzano contro la totale estromissione dell’Avvocatura nella stesura dello “Schema di disegno di legge del Governo recante disposizioni per l’efficienza del Processo Civile, la riduzione dell’arretrato, il riordino della garanzia mobiliare, nonché altre disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione del Processo di Esecuzione Forzata”.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce sulla nota della Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Latina, pervenuta in data 27 gennaio 2014, accompagnatoria dell’invito a partecipare al convegno, sul tema “Pari opportunità e professione forense” che si terrà a Latina il 31 gennaio p.v. presso la Sala Conferenze della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma – Sede di Latina, Viale XXIV Maggio n. 7.

Il Consiglio manda alla Segreteria di comunicare l’impossibilità per il Presidente e per i Consiglieri di partecipare all’evento di domani. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente riferisce sull’invito dell’Avv. Anton Giulio Lana, Presidente dell’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani, pervenuta in data 27 gennaio 2014, per partecipare al convegno sul tema “Allontanamento dei minori: profili nazionali e internazionali” che si terrà il 17 febbraio p.v., dalle ore 13.00 alle ore 16.00, presso l’Aula Europa della Corte di Appello di Roma.

Il Consiglio ringrazia per l’invito e manda alla Segreteria di comunicare che il Presidente e i Consiglieri non potranno partecipare per pregressi impegni istituzionali e/o professionali già assunti.

– Il Presidente riferisce che l’Avv. J. Oriol Rusca i Nadal, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona, con nota pervenuta in data 27 gennaio 2014, comunica che la Presidenza della Federation des Barreaux d’Europe ha proposto come prossimo candidato a Segretario Generale un Avvocato di





Madrid sottoposto al momento a procedimenti giudiziari instaurati su richiesta dell'Ordine forense madrileno. Il Presidente J. Oriol Rusca i Nadal chiede considerare quanto esposto in occasione delle votazioni per elezione di tale carica che avranno luogo il 31 maggio p.v. a Vienna durante il Congresso Generale.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente riferisce sull'invito della L.F. Italia S.r.l., pervenuto in data 26 gennaio 2014, a partecipare al convegno, gratuito, sul tema "L'applicazione del D.Lgs. 231/2001 in azienda: requisiti organizzativi ed aspetti pratici" che si svolgerà il prossimo 7 febbraio dalle ore 15.00 alle ore 18.30 presso il Centro Congressi (zona Stazione Termini).

Il Consiglio ringrazia per l'invito e manda alla Segreteria di comunicare che il Presidente e i Consiglieri non potranno partecipare per pregressi impegni istituzionali e/o professionali già assunti.

– Il Presidente informa di aver partecipato all'audizione concernente il recepimento delle nuove direttive europee in materia di appalti e concessioni, che si è tenuta in data 28 gennaio 2014 in Roma, presso la sede dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Durante il suo intervento all'audizione il Presidente, dopo aver passato in rassegna le novità introdotte dalle menzionate direttive, facendosi portavoce di un pensiero condiviso da molti altri partecipanti che sono intervenuti dopo di lui, ha posto l'accento sull'opportunità di procedere ad un intervento di riduzione del contributo unificato in materia di appalti, ritenuto allo stato spropositato ed antieconomico. Le audizioni delle parti sociali interessate alla materia continueranno nei prossimi mesi in modo che tutti possano contribuire con l'AVCP per le proposte che l'Autorità sottoporrà al Parlamento in sede di recepimento dello Stato Italiano delle direttive comunitarie.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente, il Consigliere Segretario e il Consigliere Tesoriere riferiscono che la Società Uni.Riz. Office S.a.s., ha presentato una proposta per far utilizzare gratuitamente agli Iscritti all'Ordine degli Avvocati Roma il dispositivo software di redazione atti "Easy PCT" fino al 30 settembre 2014 senza l'obbligo di successivo acquisto per l'invio telematico di tutti gli atti giudiziari. Tale agevolazione permetterà di svolgere l'attività di invio telematico degli atti giudiziari in modo gratuito e con risparmio di notevoli costi economici e di abbonamento.

La proposta si rivela particolarmente utile per gli iscritti in considerazione del fatto che il deposito telematico delle memorie ai sensi dell'art. 183 c.p.c. e delle comparse conclusionali ha acquistato valore legale a decorrere dall'ottobre 2013 e che il deposito telematico, quantomeno dei decreti ingiuntivi, diventerà obbligatorio dal 30 giugno 2014.

Il Presidente, il Consigliere Segretario e il Consigliere Tesoriere chiedono al Consiglio di accogliere la proposta, di disporre la sua pubblicazione sul sito istituzionale e di inviare una mail informativa in tal senso agli iscritti. Si riservano di informare il Consiglio e di far pubblicare le ulteriori proposte gratuite che perverranno da altri Redattori.

Il Consiglio approva, delibera di inserire sul sito istituzionale l'offerta e di inviare via email l'informativa, nonché di invitare le altre società produttrici di redattori a far pervenire all'Ordine eventuali offerte gratuite per poter usufruire di analoghe forme di diffusione tra gli iscritti.



## **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

### **Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53**

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Enrico Ascani, Serena Bellini, Franco Brugnano, Daniele Collalti, Gaiadomitilla De Angelis, Carlo Fede, Teresina Federico, Deborah Fortinelli, Emanuele Fratagnoli, Giuseppe Gugliuzza, Marco Macrì, Nicola Madia, Titta Madia, Marina Maisano, Claudio Podagrosi, Elisa Rigolin, Guido Rosati, Antonio Rucco, Ida Scanu, Rita Tranquilli Leali, Maria Vittoria Tropea, Federico Viola,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

– Il Consigliere Segretario riferisce che la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, in sede consultiva, ha espresso parere favorevole su alcuni degli emendamenti e richieste di modifiche all'art. 8 (R.C. auto) del D.L. n. 145/2013 che il Consiglio ha fatto propri con delibera del 14 gennaio 2014 inviata agli Ordini Forensi italiani, all'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa Forense, a tutti i Deputati della Camera e a tutti i Senatori della Repubblica.

Il Consigliere Segretario riporta il testo suddetto:

*“CAMERA DEI DEPUTATI  
Mercoledì 22 gennaio 2014 – 162.  
XVII LEGISLATURA  
BOLLETTINO*

*DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI – Giustizia (II)  
ALLEGATO*

***DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia» per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC- auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.***

#### ***PARERE APPROVATO***

*La Commissione Giustizia, esaminato il provvedimento in oggetto;*

*premesso che:*

*omissis*

*B) l'articolo 8, comma 1, lettera b) inserisce un ulteriore comma 1- bis 209 all'articolo 132 del decreto legislativo n. del 2005 (Codice delle assicurazioni private), stabilendo che «quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell'articolo 32, commi 1- bis e 1- ter, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo»;*

*1) la previsione solleva serie perplessità. Con essa, infatti, si intende introdurre una prova legale civile (piena prova delle risultanze del dispositivo – cosiddetta scatola nera – in relazione ai fatti cui*



esse si riferiscono), il cui superamento è possibile solo attraverso la prova, a carico della parte contro la quale tali risultanze sono prodotte, che dimostri «il mancato funzionamento del dispositivo»; la «prova contraria» appare, in realtà, di impossibile realizzazione, dal momento che la parte interessata dovrebbe provare «il mancato funzionamento» della scatola nera che, se collocata su veicolo della controparte, non è nella sua disponibilità. Né – anche se nel corso del processo dovessero emergere elementi di dubbio sull’attendibilità dei dati dell’apparato – si potrebbe chiedere al giudice di procedere ad una consulenza tecnica d’ufficio, poiché a fonte dell’assenza di prova circa il mancato funzionamento, si perfezionerebbe la prova legale e non vi sarebbe spazio per l’attivazione dei poteri istruttori del giudicante;

2) la previsione appare anche in distonia rispetto alla regola generale di cui all’articolo 2712 del codice civile (che disciplina la valenza probatoria delle riproduzioni meccaniche), secondo cui «le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime». Tale disciplina è stata dalla giurisprudenza ritenuta applicabile alle risultanze – simili a quelle contenute nella «scatola nera» – dei dischi cronotachigrafici collocati sui mezzi di trasporto commerciali. Esse non integrano infatti una prova legale, ma solo una presunzione semplice, che può essere superata da prova contraria (non limitata al «mancato funzionamento dell’apparato») (Cass., Sez. lav., n. 9006/02; 16098/01);

3) si ritiene, pertanto, necessario riformulare la disposizione in modo che sia rispettata la regola generale di cui all’articolo 2712 del codice civile; al capoverso 1– bis occorre quindi sostituire le parole «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo», con le seguenti: «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo». In tal modo, si escluderebbe la natura di «prova legale» delle risultanze della scatola nera e, nel contempo, la presunzione relativa di affidabilità dei dati registrati risulterebbe rafforzata dalla necessità di una contestazione non generica, ma fondata su singoli e specifici elementi;

C) all’articolo 8, comma 1, lettera c), il nuovo comma 3– bis dell’articolo 135 CAP prescrive che l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, «nonché» dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.

1) la disposizione pone delicate questioni di bilanciamento degli interessi, dal momento che introduce una deroga alle vigenti norme in materia di acquisizione delle prove testimoniali, destinata a valere per una sola parte processuale e per una sola categoria di soggetti danneggiati. Si prevede, segnatamente, una preclusione pre– processuale a carico di una sola parte processuale mentre, la controparte, cioè il danneggiante ovvero l’assicurazione del danneggiante, potranno presentare i testimoni secondo i normali canoni procedural– civilistici.

Una simile deroga, pertanto, anche per evitare che si produca un effetto discriminatorio in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, oltre che nella condivisibile ratio di contenimento del fenomeno delle frodi, deve trovare un più solido fondamento nel principio di ragionevolezza; si ritiene, in sostanza, che il solo intento di ridurre le frodi, di per sé, possa giustificare una anticipazione del termine di identificazione dei testimoni a carico di una sola parte processuali, ma non una



*anticipazione così estrema come quella prevista dalla disposizione in esame;*

*2) al fine di garantire il rispetto del principio di ragionevolezza, si ritiene necessario riformulare la disposizione nel senso di prevedere che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro, «ovvero» dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione e, quindi, in un tempo considerevolmente più ampio rispetto a quello attualmente previsto dalla norma;*

*D) l'articolo 8, comma 1, lettera c) inserisce dopo il comma 3 dell'articolo 135 del decreto legislativo n. 209 del 2005 anche il seguente comma: «3- quater: Nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare»;*

*1) la norma si espone a numerosi rilievi critici a causa della sua sostanziale difficile esigibilità, rispetto alle finalità prefissate. Innanzitutto andrebbe precisato se ci si riferisce solo ai giudizi civili aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile ed il conseguente risarcimento danni ovvero anche ai processi ai penali (per esempio, per lesioni colpose). Inoltre la formulazione normativa impone al giudice di effettuare una verifica sulla ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati a rendere testimonianza in altri contenziosi, senza precisare però le modalità da seguire né le fonti attraverso cui tale accertamento andrebbe compiuto. In proposito, deve sottolinearsi che non esiste un archivio anagrafico dei testimoni chiamati in giudizio presso gli uffici giudiziari, mentre il riferimento all'archivio integrato informatico previsto dall'art. 21 del decreto-legge n. 179 del 2012 viene indicato come eventuale attraverso la locuzione «anche», senza alcuna specificazione circa le modalità di accesso da parte del giudice alla predetta banca dati gestita esclusivamente dall'IVASS. La norma, quindi, rende, da un lato, non esclusiva la fonte dalla quale poter ricavare i dati richiesti e, dall'altro, non precisa in base a quali modalità il giudice possa avvalersi dell'archivio citato. Il rischio è, in definitiva, che la previsione normativa non possa essere doverosamente seguita per le finalità previste;*

*2) deve, peraltro, segnalarsi che in base alla formulazione normativa in parola si impone al giudice una condotta la cui inosservanza potrebbe dar luogo ad un illecito disciplinare conseguente alla violazione di legge, il che espone in modo ingiustificato il magistrato al rischio di un procedimento disciplinare per l'inadempimento ad una norma obiettivamente inesigibile;*

*3) per corrispondere alle finalità prefissate, appare necessario riformulare la disposizione in modo da onerare la compagnia di assicurazione che, avvalendosi della banca dati dell'IVASS a sua disposizione, potrà segnalare al giudice la circostanza relativa alla ricorrenza delle testimonianze rese dal medesimo soggetto in diverse cause civili, affinché il giudice, esaminata la segnalazione, trasmetta alla Procura della Repubblica un'informativa al riguardo per quanto riterrà di sua competenza;*

*4) si segnala, inoltre, l'opportunità di verificare la possibilità di consentire l'accesso alla banca dati dell'IVASS non solo alle assicurazioni ma anche alle parti del processo civile, nel rispetto della normativa sulla privacy;*



*E) l'articolo 8, comma 1, lettera d), inserisce il nuovo articolo 147– bis del CAP in tema di risarcimento in forma specifica, con il quale si attribuisce all'impresa di assicurazione la facoltà di risarcire in forma specifica attraverso carrozzerie convenzionate, in tutte le ipotesi di danni a cose ed in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo una garanzia di almeno due anni sulle riparazioni effettuate per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. Nei contratti in cui è prevista tale facoltà deve essere prevista una riduzione del premio. Il danneggiato può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica, per rivolgersi ad una carrozzeria di propria fiducia. In tal caso il risarcimento non può comunque superare il costo che l'impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione mediante impresa convenzionata. La somma è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura. Resta fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato;*

*1) la disposizione non appare condivisibile poiché, di fatto, attribuisce all'assicuratore il potere di decidere le condizioni di mercato dell'autoriparazione e la conseguente riduzione dei margini di impresa determinerebbe una riduzione degli standard qualitativi e di sicurezza delle riparazioni. Vi è inoltre il rischio che la creazione di un percorso privilegiato verso le imprese fiduciarie dell'assicuratore spinga le imprese indipendenti fuori dal mercato, limitando fortemente la capacità contrattuale in questo settore. In sostanza l'artigiano carrozziere verrebbe trasformato in «terzista», sotto il diretto controllo del sistema assicurativo, con il conseguente impoverimento di tutto il settore della riparazione e la conseguente minore qualità dei lavori di riparazione, con grave pregiudizio per gli assicurati; la disposizione, quindi, deve essere soppressa;*

*F) all'articolo 8, comma 1, lettera e), appare necessario ripristinare il termine di cinque giorni non festivi, previsti dall'articolo 148 del CAP, a disposizione dell'assicuratore per eseguire l'ispezione diretta, in quanto la nomina del tecnico può avvenire in «tempo reale». L'innalzamento del termine a dieci giorni non appare giustificato e produrrebbe un aumento dei costi sia per il riparatore, che dovrebbe occupare gli spazi della propria officina e custodire il bene, sia per il danneggiato, che non potrebbe usufruire del veicolo per un tempo più lungo, senza che a ciò corrisponda un apprezzabile interesse dell'assicuratore;*

*Risulta necessario, inoltre, sopprimere la modifica normativa che determina il prolungamento del termine per la proposizione dell'azione di risarcimento del danno a novanta giorni in caso di omessa comunicazione delle «determinazioni conclusive» dell'assicuratore in merito alla richiesta dell'assicuratore. Tale prolungamento desta forti perplessità in quanto dall'omissione di un atto obbligatorio per l'assicuratore si farebbe conseguire una ingiustificata e pregiudizievole dilatazione dei termini processuali, compromettendo il diritto di accesso al processo da parte del danneggiato;*

*G) l'articolo 8, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 150– ter», al comma 1 attribuisce all'impresa assicuratrice la facoltà di vietare la cessione del diritto al risarcimento del danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con conseguente grave limitazione delle facoltà contrattuali degli assicurati (esplicitamente riconosciute dal codice civile) e attribuzione di maggiore forza contrattuale all'assicuratore.*

*La disposizione non risulta sorretta da adeguata giustificazione sotto il profilo dell'efficacia nel contenimento del fenomeno delle frodi assicurative, la cui origine non risiede nell'istituto della cessione del credito in sé considerato. A fronte della prevedibile inefficacia rispetto allo scopo perseguito si determina, invece, sotto il profilo del bilanciamento degli interessi, una compressione*



*sproporzionata e discriminatoria delle facoltà contrattuali di una specifica categoria di creditori. La disposizione, pertanto, deve essere soppressa;*

*H) l'articolo 8, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 150– ter», al comma 3 modifica la disciplina concernente il risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità, prevista dall'articolo 32, comma 3– quater del decreto– legge n. 1 del 2012. In particolare, si dispone che tale tipo di danno sia risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti «strumentalmente accertata» l'esistenza della lesione, eliminando il riferimento alla diagnosi di tipo visivo.*

*Appare necessario sopprimere il predetto comma 3, non ravvisandosi alcun ragionevole motivo per limitare il diritto al risarcimento di danni, escludendo le lesioni riscontrabili con diagnosi di tipo visivo (si pensi, ad esempio, al cosiddetto «colpo di frusta») che comunque, per quanto normativamente definite di «lieve entità», possono essere in varia misura invalidanti;*

*I) l'articolo 8, comma 1, lettera f), capoverso «150– ter», comma 11, abroga l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006 (Regolamento recante disciplina risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private).*

*1) Il testo dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2006 recita: «Art. 14. (Benefici derivanti agli assicurati). 1. Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti che potranno contemplare l'impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l'assicurato. 2. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata.*

*2) Non risultano evidenti e giustificate ragioni per abrogare una disposizione volta a garantire benefici agli assicurati attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti da parte dell'assicuratore; la disposizione, dunque, deve essere soppressa.*

*L) l'articolo 8, al comma 6, sostituisce il secondo comma dell'articolo 2947 del Codice civile, che disciplina la prescrizione del diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie, mantenendo il già previsto termine prescrizione di due anni, ma aggiungendo una ipotesi di decadenza «qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore»;*

*1) la norma desta perplessità sotto vari profili. Si tratta di previsione che rende estremamente difficile l'esercizio del diritto, atteso che nel brevissimo termine indicato dalla norma il danneggiato o i suoi eredi potrebbero essere impossibilitati a esercitarlo anche per cause esulanti dalla forza maggiore, come nell'ipotesi in cui non si sia individuato il responsabile del sinistro (si pensi al caso del veicolo ignoto per non essere stata nell'immediatezza annotata la targa). Occorre inoltre tener presente che nell'ipotesi di responsabilità solidale, prevista dall'articolo 2054 del codice civile, il fatto illecito dà luogo a singoli rapporti tra il danneggiato e i responsabili, sicché, onde evitare la decadenza, la richiesta dovrebbe essere avanzata nei confronti di ciascuno di essi. Occorre poi tener conto che, in presenza di una ipotesi di decadenza inserita in una norma che disciplina il diverso istituto della prescrizione, non è dato comprendere se il termine decadenziale operi o meno nel caso in cui il fatto integri anche una fattispecie di reato ossia in relazione al comma 3 dell'articolo 2947; appare pertanto necessario sopprimere la disposizione e mantenere il solo termine di prescrizione biennale (dunque già «breve») previsto dal codice civile;*

*2) ove si ritenesse di mantenere comunque la disposizione, anche per scongiurare vizi di*



*incostituzionalità, appare evidente che questa dovrebbe essere riformulata prevedendo un termine di decadenza più ampio (di almeno sei mesi) ed escludendo espressamente che il danneggiato decada dal diritto non solo nei casi (invero molto infrequenti) di forza maggiore, ma anche quando egli sia stato impossibilitato, senza colpa, ad esercitare il diritto entro il termine previsto e quando il fatto integri anche una fattispecie di reato;  
tanto premesso, esprime*

#### **PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

*(omissis)*

- 2) all'articolo 8, comma 1, lettera b), capoverso «1- bis», le parole «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo» siano sostituite con le seguenti: «salvo che la parte contro la quale sono state prodotte non eccepisca in modo specifico il mancato o erroneo funzionamento del predetto dispositivo»;*
- 3) all'articolo 8, lettera c), capoverso «3- bis», primo periodo, le parole «nonché dalla richiesta di risarcimento» siano sostituite dalle seguenti: «ovvero dalla richiesta di risarcimento»;*
- 4) all'articolo 8, comma 1, lettera c), il capoverso «3- quarter» sia sostituito con il seguente: «3- quarter. Nelle controversie civili attivate per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, su documentata segnalazione dell'IVASS o delle parti, trasmette un'informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare»;*
- 5) all'articolo 8, comma 1, sia soppressa la lettera d);*
- 6) all'articolo 8, comma 1, lettera e), al n. 1) siano sopresse le seguenti parole: «al primo periodo la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “dieci” e»; e al n. 2) siano sopresse le seguenti parole: «o in sua mancanza allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura»;*
- 7) all'articolo 8, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 150- ter», sia soppresso il comma 1;*
- 8) all'articolo 8, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 150- ter», sia soppresso il comma 3;*
- 9) all'articolo 8, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 150- ter», sia soppresso il comma 11;*
- 10) all'articolo 8, sia soppresso il comma 6.”*

Il Consiglio delibera di inserire il testo di cui sopra sulle News del sito istituzionale e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Segretario riferisce sull'articolo pubblicato su “Il fatto quotidiano” che tratta la discussa riforma del D.L. 145/2013 nella parte relativa alla RC auto contenuta nel decreto “Destinazione Italia” intitolato “Rc Auto, Commissione giustizia fa a pezzi la riforma: “Sembra scritta da Unipol”. L'articolo mette in rilievo gli emendamenti accolti dalla Commissione Giustizia della Camera dei punti più controversi della nuova normativa (scatola nera, raccolta testimonianze, passando per l'utilizzo delle carrozzerie convenzionate e la cessione del credito ai carrozzieri, depennamento dei risarcimenti per danni lievi e la decadenza del diritto di richiesta di risarcimento in mancanza di apertura della pratica entro 90 giorni dall'incidente).

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sull'istanza presentata in data 22 gennaio 2014, prot.



n.(omissis), dall'Avv. (omissis) in qualità di difensore del Sig. (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del 19 dicembre 2013, con la quale chiede che venga modificato l'oggetto della richiesta stessa da (omissis) a (omissis).

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla richiesta di rettifica della delibera di autorizzazione ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53 presentata dall'Avv. (omissis). Il professionista comunica di aver cambiato i propri dati anagrafici da (omissis) a (omissis) e chiede, pertanto, la variazione in tal senso della delibera di autorizzazione alle notifiche dirette adottata il 7 giugno 2013.

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario riferisce sul decreto dell'Ufficio 39 della Sezione GIP– GUP del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 27 gennaio 2014, con il quale dispone l'udienza preliminare in Camera di Consiglio per il (omissis) del Signor (omissis) e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma (parte offesa) per aver l'imputato commesso il reato di cui all'art. 95 del DPR 115/2002 in quanto ha presentato all'Ordine degli Avvocati di Roma falsa autocertificazione attestante, contrariamente al vero, un reddito annuale tale da ottenere l'indebita ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Consiglio delibera di non costituirsi in giudizio e manda all'Ufficio Patrocinio a spese dello Stato per gli ulteriori incumbenti.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell'Avv. Nunzio Luciano, Presidente neo eletto della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, pervenuta in data 27 gennaio 2014 con la quale comunica la proroga al 31 marzo 2014 della polizza di tutela sanitaria base “grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi” stipulata con la Unisalute S.p.A., scaduta lo scorso 31 dicembre, in attesa di definire gli aspetti contrattuali ancora in sospeso a seguito del contenzioso in essere per l'aggiudicazione della gara europea triennio 2014/2016. Inoltre, il Presidente Luciano riferisce che l'estensione della polizza ai familiari potrà essere perfezionata entro il 31 gennaio 2014 esclusivamente a favore di coloro che erano già nelle coperture precedenti mentre per la polizza sanitaria integrativa potranno scegliere se rinnovare la copertura, sempre entro il 31 gennaio 2014, o interromperla in attesa dell'esito definitivo del contenzioso aderendo alla nuova copertura integrativa posta a base di gara in un momento successivo.

Il Consiglio prende atto e delibera la pubblicazione sul sito istituzione e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Segretario riferisce sul comunicato stampa del 24 gennaio 2014 dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana relativo agli argomenti: “Anno Giudiziario, l'OUA conferma le iniziative di protesta domani in tutte le sedi di Corte di Appello”; “A Cagliari, dove interviene il Ministro Cancellieri, saranno presenti tutti i vertici dell'Avvocatura”; “Nicola Marino, OUA: in otto anni 17 riforme, i costi per i cittadini aumentati fino al 182%, eppure i tempi dei processi sono enormi e le pendenze circa 9 milioni. Politiche fallimentari dietro lo scudo di polemiche pretestuose. Il





Ministro cambi rotta, punti sul confronto e non sullo scontro”; “Intanto l’OUA bocchia la bozza di decreto correttivo sulla geografia giudiziaria anticipato dai media: insufficiente”; “Nicola Marino, OUA. Questa riforma passerà sì alla storia, ma come un capolavoro ideologico di approssimazione e inutilità”.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sul comunicato stampa del 21 gennaio 2014 dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, sui temi: “Giustizia, per l’OUA la Cancellieri oggi alla Camera ha confermato il fallimento di una strategia di interventi spot: oltre 9 milioni ancora i processi pendenti ... e con la pseudo riforma della geografia giudiziaria aumentano i rinvii in molte sedi”; “Nicola Marino, OUA: invece di fare polemiche con gli avvocati forse farebbe bene ad ascoltarli, ma spesso le risse verbali servono, appunto, a nascondere la realtà”; “L’OUA quindi chiede che le risorse della Giustizia siano finalmente impiegate per fare funzionare meglio il settore. Basta con gli sprechi, come avvenuto con braccialetti elettronici o come avviene tuttora con l’eccessivo ricorso alle costose intercettazioni”.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario riferisce sulla nota dell’Avv. Nunzio Luciano, Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, pervenuta in data 28 gennaio 2014, con la quale comunica che i moduli per la riscossione dei contributi minimi per l’anno 2014 dovranno essere generati e stampati direttamente dagli iscritti mediante accesso diretto sul sito della Cassa. Restano invariate le agevolazioni previste per i giovani iscritti e la possibilità di pagamento rateizzato. Sarà inoltre possibile, per gli iscritti pensionati, trattenere l’eventuale contributo di maternità sui ratei di pensione.

Il Presidente Luciano chiede di dare ampia diffusione alle nuove modalità di riscossione.

Il Consiglio delibera di pubblicare la notizia sul sito istituzionale e di inviare la mail agli Iscritti. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

### **Comunicazioni del Consigliere Tesoriere**

– Il Consigliere Tesoriere, facendo seguito alle delibere del Consiglio del (omissis) e del (omissis), rappresenta la necessità di indire una gara per l’appalto del servizio di pulizia dei locali dell’Ordine sia della Sede di Piazza Cavour – Palazzo di Giustizia sia della Sede secondaria di Via Attilio Regolo 12/D, rimette al Consiglio il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, il DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – ed il modello di autocertificazione.

La gara sarà svolta tramite CONSIP – Concessionaria Servizi Informativi Pubblici – con procedura R.d.O. – Richiesta di Offerta – al prezzo più basso, saranno invitati a partecipare alla predetta gara almeno dieci operatori che inoltreranno l’offerta tramite il sistema informatico della CONSIP, sistema che procederà automaticamente alla aggiudicazione.

Viene nominata la Commissione aggiudicatrice nelle persone dei Signori Funzionari (omissis) (Presidente), (omissis) e (omissis) (Componenti).

Il Consigliere Stoppani ricorda di aver sollecitato il rifacimento della gara da oltre un anno e mezzo, continuando a far lavorare la Ditta senza titolo e si complimenta con il Consigliere Tesoriere Galletti.

Il Consiglio approva e ringrazia il Funzionario Responsabile il quale, dopo tanto tempo, ha



completato il procedimento e l'Avv. (omissis) che ha seguito l'intera attività.

#### **Approvazione del verbale n. 3 dell'adunanza del 23 gennaio 2014**

– Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 3 dell'adunanza del 23 gennaio 2014.

#### **Pratiche disciplinari**

##### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

Il Consiglio

– considerato che (omissis) ha presentato istanza di ricusazione nei confronti dei Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Roma;

– considerato, inoltre, che in data (omissis) questo Consiglio ha ritenuto di astenersi e ha dichiarato l'opportunità che la valutazione e la conseguente decisione in merito all'istanza di ricusazione suindicata sia effettuata dall'Ordine degli Avvocati di Perugia;

delibera

di inviare la pratica n. (omissis) all'Ordine degli Avvocati di Perugia.

#### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

– Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

##### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 34)**

(omissis)

##### **Passaggi dalla Sez.Spec. n.96/2001 all'Albo Ordinario (n. 7)**

(omissis)

##### **Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 6)**

(omissis)

##### **Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2)**

(omissis)

##### **Variazioni Elenco speciale (n. 2)**

(omissis)

##### **Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 2)**

(omissis)

##### **Nulla-osta al trasferimento di Avvocati (n. 5)**



(omissis)

### **Variazione cognome da “TOGNON” in “TOGNON SERSALE” Giovanni Maria**

Il Consiglio

- Vista l’istanza presentata in data 23 gennaio 2014 dall’Avv. Giovanni Maria Tognon, nato a Roma il 19 luglio 1951, con la quale chiede la modifica del nome da “Tognon” a “Tognon Sersale”;
- Visto il decreto della Prefettura di Roma del 7 novembre 2013, prot. n. 225275/12/Area II;
- Sentito il Consigliere Relatore;

delibera

di modificare, nell’Albo custodito da questo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, il cognome del suindicato professionista da “Tognon” a “Tognon Sersale”.

### **Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 31)**

(omissis)

### **Abilitazioni (n. 13)**

(omissis)

### **Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 5)**

(omissis)

### **Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 10)**

(omissis)

### **Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 2)**

(omissis)

### **Nulla- osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 4)**

(omissis)

### **Certificati di compimento della pratica forense (n. 3)**

(omissis)

### **Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 15) esoneri dalla formazione professionale continua**

– Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all’esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

– In data 30 dicembre 2013 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Università Niccolò Cusano con la collaborazione di Assoholding, del convegno “L’avvio delle start up in Italia problemi e soluzioni”, che si svolgerà il 4 febbraio 2014, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio



(omissis)  
delibera

di rigettare la richiesta di accreditamento in quanto non compiuta e corretta.

– In data 29 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.F.G. Alleanza Forense per la Giustizia – Associazione Culturale Nuove Frontiere del Diritto in collaborazione con Justowin, del convegno “La prova informatica”, che si svolgerà il 12 maggio 2014, della durata complessiva di 5 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 5 (cinque) crediti formativi di cui n. 1 (uno) deontologico per il convegno suindicato.

– In data 30 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’A.P.L. – Avvocati per il Lavoro, del convegno “Il contratto con il cliente e gli onorari dell’Avvocato”, che si svolgerà il 17 febbraio 2014, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi deontologici per il convegno suindicato.

– In data 27 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Culturale Nuove Frontiere del Diritto in collaborazione con Accademia Italiana di Scienze Forensi – Master di II livello in Psicologia Giuridica e Scienze Forensi, del convegno “La prova scientifica: funzione, ruolo e prospettive nel processo”, che si svolgerà il 17 aprile 2014, della durata complessiva di 5 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 5 (cinque) crediti formativi di cui n. 1 (uno) deontologico per il convegno suindicato.

– In data 30 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Accademia Juslaw con gli Avvocati Alessandro Graziani e Andrea Pontecorvo, del convegno “Deposito telematico degli atti nel processo civile: come redigere, sottoscrivere e spedire on line”, che si svolgerà il 27 febbraio 2014, della durata complessiva di 2 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 2 (due) crediti formativi per il convegno suindicato.

– In data 27 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione Culturale Nuove Frontiere del Diritto in collaborazione con Justowin, del convegno “Questioni e prospettive in tema di responsabilità della P.A.”, che si svolgerà il 24 aprile 2014, della durata



complessiva di 5 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato.

– In data 27 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Culturale Nuove Frontiere del Diritto in collaborazione con Rivista La Nuova Procedura Civile del Prof. Avv. Luigi Viola – Associazione Avvocatura Italiana, del convegno “Appello, motivazione e appello incidentale nel nuovo processo civile e amministrativo”, che si svolgerà il 24 febbraio 2014, della durata complessiva di 5 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 5 (cinque) crediti formativi per il convegno suindicato.

– In data 30 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione “Diritto del Mare”, del seminario “Aspetti legali nelle attività subacquee” (modulo n. 1: “I rapporti giuridici nell'attività subacquea”; modulo n. 2: “I rapporti di collaborazione, le responsabilità”), che si svolgerà il 14 febbraio 2014 (modulo n. 1) e 15 febbraio 2014 (modulo n. 2), della durata complessiva di 6 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per l'intero evento suindicato.

– In data 23 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare S.a.s., del convegno “Riferimenti normativi italiani e linee di indirizzo/raccomandazioni europee: La giustizia minorile nei progetti di mediazione. Il Tribunale per i Minori”, che si svolgerà il 15 febbraio 2014, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

– In data 27 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale della Corte di Appello di Roma – Ufficio per la Formazione della Magistratura Onoraria, del convegno “La liquidazione del danno alla persona per le lesioni di piccola entità anche alla luce della Legge n. 27/2012; Quesiti da sottoporre alla C.T.U.”, che si svolgerà il 18 febbraio 2014, della durata complessiva di 4 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera



di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per il convegno suindicato.

– In data 23 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Didattica Territoriale di Formazione della Corte di Appello di Roma – Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, del seminario “Incontri di studio sull’amministrazione dei beni sequestrati”, che si svolgerà il 13 e il 20 febbraio 2014, della durata complessiva di 6 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 6 (sei) crediti formativi per entrambi gli eventi suindicati.

– In data 30 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Agenzia Investigazioni Forensi di Scarcella Lucia, del seminario “Omicidi a sfondo sessuale e la criminologia investigativa”, che si svolgerà il 17 e 18 maggio 2014 (intero week– end), della durata complessiva di 14 ore e 30 minuti.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per il seminario suindicato.

– In data 30 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Agenzia Investigativa “Investigazioni Forensi” della Dott.ssa Lucia Scarcella, del seminario “Lineamenti di dattiloscopia corso teorico e pratico”, che si svolgerà il 22 e 23 marzo 2014 (intero week– end), della durata complessiva di 14 ore e 30 minuti.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 13 (tredici) crediti formativi per l’intero evento suindicato.

– In data 23 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Associazione di Promozione Sociale “Democrazia nelle Regole”, del seminario “Condominio – profili pratici ed aggiornamento”, che si svolgerà il 22 maggio, 5, 19 giugno, 3, 10, 17 luglio 2014, della durata complessiva di 24 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il seminario suindicato.

– In data 20 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Assoctu, del convegno “L’arbitrato bancario e finanziario. Alla scoperta di un’utile alternativa alla mediazione per un’efficace soluzione alle controversie in campo bancario”, che si svolgerà il 1 aprile 2014, della durata complessiva di 8 ore.



Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 8 (otto) crediti formativi per il convegno suindicato.

– In data 28 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell’Ita S.r.l. del “Corso annuale di preparazione al concorso per magistrato ordinario 2013/2014”, che si svolgerà il 20, 25, 27 febbraio, 1, 6, 13, 20, 22 e 27 marzo 2014, della durata complessiva di 47 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 24 (ventiquattro) crediti formativi per il corso suindicato.

– In data 28 gennaio 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Lextel S.p.A., del “Corso di formazione sul Processo Civile Telematico”, che si svolgerà l’11 e 25 febbraio 2014, della durata complessiva di 3 ore.

Il Consiglio  
(omissis)  
delibera

di concedere n. 3 (tre) crediti formativi per ogni evento suindicato.

### **Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato**

– Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 103) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 14) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

– Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta di aver inserito nel Progetto di Diritto Amministrativo l’Avv. Vittoria Tropea.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Minghelli comunica che con il Progetto Cultura e Spettacolo e con il Progetto Negazionismo, come da precedenti comunicazioni, sta organizzando una “tre giorni” il 24, 25 e 26 marzo 2014 di commemorazione della strage delle Fosse Ardeatine della quale il 25 marzo p.v. ricorre il 70° anniversario. Premesso che la “tre giorni” dovrebbe essere organizzata come seminario di approfondimento su la tutela di Diritti Umani contro i crimini di Guerra e contro l’Umanità, essendo già stabilita per la data del 24 marzo la visione del film “Train de Vie” nell’ambito degli Spazi visivi presso la Sala della Musica del tribunale Ordinario di Roma in Viale Giulio Cesare, per gli appuntamenti del 25 e 26 marzo, giorni in cui rispettivamente dovrebbe tenersi un convegno sui “giudicati” in tema di stragi nazifasciste e shoah, con la partecipazione del Procuratore Capo Militare di Roma Dott. Marco De Paolis, e un convegno sulle grandi figure di Avvocati e di Cittadini che con la loro scelta civile, a rischio della loro vita, si opposero alle leggi razziali e rastrellamenti nel Ghetto, il medesimo Consigliere Minghelli avrebbe necessità, per il 25 marzo 2014 – giorno della Solennità–



di disporre dell'Aula Avvocati che ad oggi risulta attribuita per conto del Consigliere Cassiani all'Avv. Irma Conti per un convegno sulle donne o, in caso negativo di un Teatro, (possibilmente il Teatro dell'Angelo) che invece esplicitamente chiede autorizzarsi per 4 ore per l'evento del 26 marzo 2014, evento che sarà preceduto dall'opera teatrale "Auschwitz andata e ritorno" sulle memorie dell'unica donna che tornò viva dal rastrellamento del Ghetto di Roma, Signora Settimia Spizzichino. Il Consigliere Minghelli riferisce che la Compagnia dell'attore Roberto Bencivenga reciterà del tutto gratuitamente per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Consigliere Stoppani si astiene.

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Minghelli riceve e sottopone all'attenzione del Consiglio, l'evento annuale di Magia, "MAGIC", organizzato dall'Avv. Remo Pannain, affinché sia pubblicato sul sito istituzionale e pubblicizzato mediante invio di e-mail massiva.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Minghelli, proseguendo la tradizione di sostegno che il Consiglio dà alle iniziative artistiche dei propri iscritti, segnala lo spettacolo "Tempi de Guera", la cui rappresentazione si terrà venerdì 14 febbraio e sabato 15 febbraio 2014 alle ore 21.00, nonché domenica 17 febbraio 2014 alle ore 17.00. Allo spettacolo parteciperà il Collega Andrea Magnanelli dell'Avvocatura del Comune di Roma. Chiede che il programma e le date dell'evento siano pubblicate tra le Convenzioni Teatrali, sul sito e sia inserito nell'unica email informatica che indicherà anche l'evento Magic di Remo Pannain.

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Scialla comunica di aver inserito nel Progetto del Patrocinio a Spese dello Stato, l'Avv. Massimiliano Catapano ed in quello dei Difensori di Ufficio l'Avv. Benedetto Buratti.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Scialla comunica di aver organizzato un convegno il prossimo 17 febbraio, nell'Aula Avvocati, dalle ore 13.00 alle 15.00, dal titolo: "Immigrazione e Patrocinio a Spese dello Stato". Oltre al medesimo Consigliere interverranno, come Relatori, il Consigliere Santini e gli Avv.ti Alberto Alvazi, Laura Barberio, Daniela Brunco, Roberto Meola, Francesco Ricciardi, Stefano Ruggiero, facenti tutti parte del Progetto Patrocinio a Spese dello Stato ed Immigrazione.

Il Consiglio approva.

#### **Tentativo di conciliazione n. (omissis) – Avv. (omissis)**

– Il Consigliere Bolognesi relaziona sul tentativo di conciliazione n. (omissis). Il procedimento viene definito con esito negativo e propone l'apertura di una pratica disciplinare.

Il Consiglio approva e dispone l'apertura di una pratica di Disciplina.

#### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis) e Avv. (omissis)**

– Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta della Sig.ra (omissis), con la quale l'istante chiede l'accesso al provvedimento di archiviazione del fascicolo n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) e Avv. (omissis).





#### Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato – Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111– ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l’accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
- considerato che nel paragrafo relativo al “Diritto di accesso”, del Regolamento recante “Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241”, nel testo deliberato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l’accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell’istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con raccomandata del 12 dicembre 2013 il Consiglio dell’Ordine trasmetteva all’Avv. (omissis) e all’Avv. (omissis) copia dell’istanza, invitandoli a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- visto che la richiesta di accesso agli atti è stata debitamente notificata ai controinteressati i quali non hanno fatto pervenire deduzioni di sorta;

delibera

di concedere l’accesso agli atti, come richiesto.

- Il Consigliere Minghelli comunica di voler inserire nel Progetto Cultura e Spettacolo l’Avv. Carmine Fierimonte e nel Progetto di Diritto e Procedura Penale l’Avv. Marco Zaccaria.

Il Consiglio prende atto.

#### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L’Avv. (omissis) ha formulato, con istanza pervenuta il 7 novembre 2013, quesito in ordine alla sussistenza o meno della competenza, sia stragiudiziale che giudiziale, di un praticante abilitato circa la formale impugnazione di un contratto a progetto per questioni relative all’esatto adempimento contrattuale da parte del datore di lavoro.

#### Il Consiglio

- Udita la relazione dei Consiglieri Avv.ti Antonio Caiafa e Aldo Minghelli, Coordinatori della Struttura Deontologica;

osserva

- a norma dell’art. 2, co.4 della Nuova Disciplina dell’Ordinamento Professionale, “*L’avvocato nell’esercizio della sua attività è soggetto alla legge e alle regole deontologiche*”;
- il praticante avvocato, giacchè abilitato, è parimenti soggetto alla Legge Professionale di cui sopra e a tutte le altre leggi a ciò collegate;
- l’art.7 Legge 16 dicembre 1999 n. 479, stabilisce in quali procedure tassativamente indicate il praticante avvocato abilitato possa assumere formalmente la difesa.

Tutto ciò premesso,

ritiene

che l’Avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfacente risposta in merito al quesito formulato.

#### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

- L’Avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico pervenuta in data 20 novembre 2013,



manifesta al Consiglio dell'Ordine la volontà di creare un sito internet per lo svolgimento di attività di consulenza on– line e per fini informativi.

Il Consiglio

– Udita la relazione dei Consiglieri, Avv.ti Antonio Caiafa e Aldo Minghelli, quali Coordinatori della Struttura Deontologica;

visto

le “Linee Guida sulla pubblicità degli avvocati”, approvate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma in data 9 gennaio 2014 e, in particolare, l'art. 10 “Consulenza on– line”, avente ad oggetto le modalità di esercizio della consulenza legale mediante utilizzo della rete internet e di siti web,

ritiene

che l'Avv. (omissis), nello svolgimento dell'attività professionale (consulenza on– line) e nell'informativa a terzi della propria attività, debba conformarsi alle “Linee Guida” sopra richiamate.

**Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

– L'Avv. (omissis), considerato che le è stato proposto di collaborare con una società per (omissis), in data 18 novembre 2013, ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma un parere in materia deontologia e precisamente se:

1– l'avvocato intervenuto alla trasmissione televisiva o radiofonica in qualità di consulente tecnico di una S.r.l., può dettagliare le modalità economiche con le quali la S.r.l. medesima eroga il servizio (quindi fare cenno al fatto che nessun anticipo sarà richiesto dalla società al cliente);

2– può l'avvocato intervenire solo per indicare come si svolgerà l'incarico difensivo e tecnico, specificando tutte le attività richieste, i tempi, le eventuali difficoltà, i rischi della azione giudiziaria, i termini di prescrizione, le modalità di accertamento della responsabilità, etc., costituendo regolare pubblicità informativa;

3– la descrizione dei costi di erogazione del servizio da parte della Società (esclusivamente da parte dello speaker) può costituire lesione del decoro professionale o accaparramento della clientela da parte dell'avvocato che partecipa alla trasmissione televisiva o radiofonica al solo fine di fornire informazioni difensive e tecniche;

4– se è possibile che l'avvocato possa parlare dei costi del servizio, la specificazione che non si versino somme a titolo di anticipazione ma solo al conseguimento della pretesa risarcitoria può ingenerare nell'utente la convinzione che il servizio sia gratuito e quindi costituire pubblicità ingannevole;

5– lo spot che promuove i servizi forniti dalla S.r.l. al di fuori della trasmissione e nel quale non viene citato il nome dell'avvocato può costituire una forma di pubblicità occulta o indiretta per l'avvocato che partecipa alla trasmissione.

Il Consiglio

– Udita la relazione dei Consiglieri, Avv.ti Antonio Caiafa e Aldo Minghelli, Coordinatori della Struttura Deontologica,

osserva

– la regola deontologica dell'art. 5 del Codice Deontologico Forense “*Doveri di probità, dignità e decoro*” recita: “*L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.*” I rispettivi canoni complementari dispongono:

I – “*Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia imputabile un*



*comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.”;*

*II – “L’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività forense, quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della classe forense.”;*

*III – “L’avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.”;*

– la regola deontologica dell’art. 17 del Codice Deontologico Forense “*Informazioni sull’attività professionale*” prevede: “*L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell’ordine.*”

*Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorchè questi vi consentano.*

*In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.”;*

– la regola generale dell’art. 18 del Codice Deontologico Forense “*Rapporti con la stampa*” sancisce: “*Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza. I rispettivi canoni complementari prevedono:*

*I – “Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.”;*

*II – “In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.”;*

*III – “E’ consentito all’avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.”;*

– l’art. 18, “*Incompatibilità*”, della L. 247/2012, in vigore dal 2 febbraio 2013, dispone:

1. La professione di avvocato è incompatibile:

*a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicitari e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;*

*b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;*

*c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in*



*forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;*

*d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato:"*

– la regola generale dell'art. 19 del Codice Deontologico Forense "Divieto di accaparramento di clientela" recita: "E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro.". I relativi canoni complementari sanciscono:

I – "L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.";

II – "Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.";

III – "E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.";

IV – "E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare."

Tutto ciò premesso,

ritiene

che la professionista può fornire informazioni sulla propria attività professionale, attenendosi alla normativa sopra richiamata.

Tuttavia, secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non è possibile esprimere pareri preventivi o concedere preventivamente autorizzazioni in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti, posto che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di conoscenza da parte del medesimo Consiglio in altra sede e che l'emissione di tali pareri e/o concessioni di autorizzazioni potrebbero pertanto costituire anticipazioni di giudizio.

#### **Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

– L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 9 dicembre 2013, in merito alla possibilità di un avvocato assistere in giudizio una società la cui controparte sia un'altra società di cui è socia una *ex* cliente (in precedenza assistita in una controversia estranea alla sua società) ed il cui amministratore unico (coniuge della stessa *ex* cliente) frequentava lo studio per diversi anni e presentava clienti all'avvocato, pur non avendo mai conferito alcun incarico al professionista, né personalmente né quale legale rappresentante della società.

Il Consiglio

– Udita la relazione dei Consiglieri, Avv.ti Antonio Caiafa e Aldo Minghelli, Coordinatori della Struttura Deontologica;

osserva

– nel caso concreto, non è desumibile dall'esposizione del quesito se dalla frequentazione dell'amministratore nello studio dell'avvocato siano state acquisite informazioni che potrebbero sia determinare la violazione di segreti ovvero la conoscenza degli affari della società, sia avvantaggiare ingiustamente l'attuale assistita;

– La regola deontologica dell'art. 9 del Codice Deontologico Forense, "Dovere di segretezza e



riservatezza”, recita: “È dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.”. I rispettivi canoni complementari dispongono:

I – “L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale.”;

II – “La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all’avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.”;

III – “L’avvocato è tenuto a chiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale.”;

IV – “Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:

a) per lo svolgimento delle attività di difesa;

b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;

c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;

d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell’assistito.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

– La regola deontologica dell’art. 37 del Codice Deontologico Forense “*Conflitto di interessi*”, recita: “L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.”. I rispettivi canoni complementari stabiliscono:

I – “Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.”;

II – “L’obbligo opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.”;

– La regola deontologica dell’art. 51 del Codice Deontologico Forense “*Assunzione di incarichi contro ex clienti*” sancisce: “L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza”. In ogni caso è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito.”

ritiene

che – ferma restando la necessità che l’istante debba attenersi alle disposizioni normative sopra richiamate evitando comportamenti inidonei in relazione alle stesse – secondo giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, non è possibile esprimere pareri preventivi o concedere preventivamente autorizzazioni in ordine alla rilevanza di comportamenti posti in essere dai propri iscritti, atteso che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di conoscenza da parte del medesimo Consiglio in altra sede, e che l’emissione di tali pareri e/o concessione di autorizzazioni



potrebbero pertanto costituire anticipazioni di giudizio.

**Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

– L'Avv. (omissis) ha formulato, con istanza pervenuta il 17 dicembre 2013, il quesito in ordine all'incompatibilità tra l'essere iscritto all'Albo degli Avvocati e l'Ufficio di Giudice Popolare.

Il Consiglio

– Udita la relazione dei Consiglieri, Avv.ti Antonio Caiafa e Aldo Minghelli, Coordinatori della Struttura Deontologica

osserva

1) a norma dell'art.9 – Legge 10 aprile 1951 n. 287 (Riordinamento dei giudizi di Assise) – i requisiti richiesti, per diventare giudice popolare, sono: cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici, buona condotta morale, età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni, diploma di scuola media, inferiore per le Corti di assise, superiore, di qualsiasi ordine, per le Corti di assise di appello;

2) a norma dell'art.12 Legge 10 aprile 1951, n.287 (Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare), non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Non rientrano, naturalmente, tra i casi di incompatibilità, a norma degli artt. 18 e 19 “Nuova disciplina dell'Ordinamento della Professione forense” (Legge 31 dicembre 2012, n. 247), gli iscritti contemporaneamente agli Ordini Professionali e presso l'Ufficio di Giudice Popolare.

Tutto ciò premesso,

ritiene

che la richiesta di parere formulata dall'Avv. (omissis), possa trovare adeguata e soddisfacente risposta nell'esame della normativa richiamata.

**Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)**

– Vista la nota del 18 dicembre 2013 inoltrata a mezzo mail da parte dell'Avv. (omissis), con la quale veniva richiesto al Consiglio dell'Ordine di esprimere il proprio parere in merito all'esistenza di una qualche forma di incompatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato e l'iscrizione in qualità di traduttore all'albo dei consulenti tecnici di ufficio del Tribunale di Roma;

Il Consiglio

– Udita la relazione dei Consiglieri, Avv.ti Antonio Caiafa e Aldo Minghelli, Coordinatori del Settore Deontologia;

osserva

– la richiesta in oggetto interessa i seguenti articoli del Codice Deontologico Forense: art. 10 “Dovere di indipendenza”, art. 16 “Dovere di evitare incompatibilità” e art. 37 “Conflitto di interessi”, nonché gli articoli 18 e 19 della L. 31 dicembre 2012, n. 247, che ha riformato l'art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella L. 22 gennaio 1934, n. 36;

In particolare, la regola deontologica dell'art. 10 dispone: “*Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o*



*condizionamenti esterni”;*

– più in generale, la regola deontologica dell’art. 16 stabilisce: *“E’ dovere dell’Avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell’Albo”[...]* e il I canone complementare dispone che *“L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o comunque attività incompatibile con i doveri di indipendenza e di decoro della professione forense.”;*

– le predette disposizioni richiamano, altresì, l’art. 37 del Codice Deontologico Forense a mente del quale *“L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. I. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico”;*

– parallelamente, anche la Riforma dell’Ordinamento Forense sopra richiamata, mira a garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato nell’esercizio della sua attività professionale, quali *“indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti”*, come recita l’art. 1, comma 2, lett. b) della citata legge. In questo senso, infatti, sono fissati i principi su cui si fonda l’esercizio dell’attività di avvocato, come dispongono l’art. 2, comma 1 secondo cui *“L’avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza svolge le attività di cui ai commi 5 e 6”* e l’art. 3, comma 1, primo periodo a mente del quale *“L’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sull’indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale”;*

– la previsione normativa in tema di *“Incompatibilità”*, di cui all’art. 18, così dispone: *“1. La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro; b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico; d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.”;*

– il successivo art. 19 *“Eccezioni alle norme sulla incompatibilità”* recita: *1. In deroga a quanto stabilito nell’articolo 18, l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici. 2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario. 3. È fatta salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’articolo 23.”;*



– le “*Disposizioni transitorie*” della citata normativa, di cui all’art. 65, punto 3, dispongono: “*L’art. 19 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell’art. 3, quarto comma, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.*”

Tutto ciò premesso,

ritiene

la necessità che l’avvocato istante si uniformi ai principi deontologici e normativi sopra richiamati.

### **Pratiche disciplinari**

– Si dà atto che nel corso dell’adunanza si è proceduto all’esame collegiale di (n. 42) proposte di archiviazione e di (n. 8) apertura di procedimento disciplinare.

(omissis)

### **Pareri su note di onorari**

– Si dà atto che nel corso dell’adunanza sono stati espressi (n. 15) pareri su note di onorari

(omissis)